



COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO

DELLE COMMISSIONI

COMUNALI CONSULTIVE

APPROVATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 IN DATA 10.10.2018

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 – Costituzione

Articolo 3 – Composizione

Articolo 4 – Designazioni

Articolo 5 – Attribuzioni

Articolo 6 - Durata delle commissioni e dimissioni dei commissari

Articolo 7 - Insediamento

Articolo 8 - Convocazione ordinaria e straordinaria

Articolo 9 - Funzionamento

Articolo 10 - Segreteria e verbalizzazione

Articolo 11 - Indagini conoscitive

Articolo 12 – Pubblicità dei lavori

Articolo 13 – Compensi

Articolo 14 – Norma rinvio

Articolo 1 - Oggetto

Il funzionamento delle *commissioni comunali consultive* (o *consulte*) è disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 2 – Costituzione

1. La Giunta Comunale ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più *commissioni comunali consultive*.

2. Le Commissioni hanno carattere consultivo e con la loro istituzione si intende:

- promuovere una più vasta partecipazione della comunità civile alla vita amministrativa;
- porre una più puntuale attenzione ai bisogni della gente;
- sollecitare l'elaborazione di progetti d'intervento e di iniziative utili;
- sollecitare una verifica del lavoro dell'Amministrazione Comunale;

Le Commissioni sono infatti il collegamento tra l'Amministrazione Comunale e la collettività, sia come singoli cittadini, che come realtà associative e istituzioni.

Articolo 3 – Composizione

1. Le Commissioni sono composte da soggetti esterni alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale, da persone che operino nell'ambito territoriale del comune e che abbiano conoscenze specifiche o interesse per i temi di competenza delle Commissioni stesse; ma anche da persone esterne, comunque competenti, che possano contribuire con la loro esperienza ad una più ampia lettura degli argomenti esaminati.
2. Di norma compongono le *commissioni comunali consultive* cinque commissari: tre espressione della maggioranza e due in rappresentanza delle opposizioni consiliari.
3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione istitutiva della commissione, anche per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio.

Articolo 4 – Designazioni

1. La nomina dei componenti delle commissioni espressi dall'amministrazione in carica avviene con decreto del Sindaco.
2. I gruppi di opposizione nominano i loro rappresentanti in seno alle commissioni dandone comunicazione scritta, firmata da tutti i consiglieri che costituiscono il gruppo, indirizzata all'ufficio protocollo del comune.
3. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibili, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 5 – Attribuzioni

1. Le *commissioni comunali consultive* svolgono attività consultiva, propositiva e di impulso nei confronti degli organi dell'ente e hanno anche la facoltà di presentare *proposte di deliberazione* sia al Consiglio Comunale che alla Giunta Comunale.
2. Il Sindaco, i singoli Assessori o la Giunta Comunale possono sottoporre a *preventivo parere* delle commissioni proposte di deliberazione anche di competenza consiliare.
3. Sia le proposte di deliberazione di cui al comma 1 che i pareri facoltativi di cui al comma 2 non sono vincolanti per l'amministrazione

Articolo 6 - Durata delle commissioni e dimissioni dei commissari

1. Le Commissioni durano in carica quanto l'Amministrazione Comunale.
2. La Giunta Comunale ha la facoltà di sciogliere, con deliberazione motivata, e a maggioranza qualificata, una o più Commissioni.
3. Le eventuali dimissioni di un Commissario devono essere rassegnate al Sindaco.
4. I singoli Commissari decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate. I membri che surrogano i dimissionari restano in carica fino alla decadenza della Commissione stessa.
5. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle assemblee, senza diritto di voto e, sono tenuti a partecipare, se richiesti.

Articolo 7 - Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro TRENTA giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso o da un Assessore delegato.
2. La Commissione, nella stessa adunanza, provvede alla nomina del Presidente al quale spettano:
 - a. la nomina del segretario della commissione, con compiti di verbalizzazione;
 - b. la convocazione, la direzione delle sedute della Commissione;
 - c. la formazione dell'Ordine del Giorno;
 - d. il collegamento con gli Organi Istituzionali del Comune;
3. Successivamente si procede all'elezione del Vice-Presidente, scelto tra i membri della Commissione, a scrutinio palese. A parità di voti sarà eletto il Commissario più anziano.

Articolo 8 - Convocazione ordinaria e straordinaria

1. Le convocazioni delle Commissioni sono indette periodicamente dal Presidente e dal suo Vice, i quali formulano l'Ordine del Giorno di ciascuna di esse.
2. Il presidente convoca le riunioni della commissione mediante avviso comunicato almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione a ciascun componente, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. La convocazione può avvenire anche a mezzo di telefono, messaggio "sms", via e:mail o via fax, qualora i componenti comunichino i loro relativi recapiti al Presidente nella riunione di insediamento, accettando dette modalità di convocazione.
4. La convocazione straordinaria della Commissione può essere richiesta al Presidente da almeno tre Commissari o dal Sindaco, in forma scritta da presentare al protocollo dell'ente e recante gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
5. La richiesta deve contenere gli argomenti da mettere all'Ordine del Giorno, dopo dieci giorni il Presidente indice l'assemblea, preparando tutta la documentazione necessaria al dibattito.

Articolo 9 - Funzionamento

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
2. In caso di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, la Commissione sarà presieduta dal Commissario anziano.
3. Le decisioni della Commissione hanno validità se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Di norma, il voto viene espresso in forma palese alzando la mano. Il voto in forma segreta viene espresso qualora la decisione riguardi stati, fatti, qualità inerenti a persone.
5. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle assemblee, senza diritto di voto;
6. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Consiglieri, rappresentanti di Associazioni comunali, di Enti ed Aziende dipendenti o collegate al Comune, per l'esame di specifici argomenti.
7. Più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta, quando le materie in esame riguardano diverse competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa tra i Presidenti ed i Vice Presidenti interessati.
8. In queste sedute congiunte, il Presidente è il più anziano.

Articolo 10 - Segreteria e verbalizzazione

1. Il segretario della commissione cura la verbalizzazione dei lavori. I verbali recano almeno la data della riunione, i presenti, gli assenti, il resoconto dei lavori, l'esito delle votazioni.
2. Di norma, il verbale è firmato in calce da tutti i commissari presenti. Se taluno dei componenti si rifiuta di sottoscrivere il verbale, il segretario annota le motivazioni di tale rifiuto. Il verbale è comunque valido se reca la firma del Presidente e del Segretario.

Articolo 11 - Indagini conoscitive

Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti in esame; perciò possono procedere all'audizione del Segretario Comunale, dei titolari degli uffici comunali, degli Amministratori Rappresentanti delle Aziende e degli Enti che dipendono dal Comune o che sono ad esso collegati. Hanno anche la facoltà di chiedere la visione di atti e documenti.

Articolo 12 – Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle commissioni di norma sono pubbliche e chiunque può assistervi. Si svolgono in forma segreta, qualora gli argomenti riguardino stati, fatti, qualità inerenti a terzi, persone, gruppi ed imprese di cui sia necessario salvaguardare la riservatezza.
2. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni, il Sindaco, l'Assessore competente o il Consigliere delegato quando non facciano parte della commissione.

Articolo 13 – Compensi

Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

Articolo 14 – Norma rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente si fa rinvio al codice civile ed ai principi del diritto amministrativo in materia di funzionamento degli organi collegiali.

